COPIA

COMUNE DI CASSINE

Piazza Vittorio Veneto, n. 1 – 15016 Cassine (AL)
C.F. e P. IVA 00229010061 Tel. 0144/715151 - Fax 0144/714258
e-mail: protocollo@comune.cassine.al.it
pec: comune.cassine@legalmail.it

Deliberzione N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe di Igiene Ambientale anno 2025 e Addendum Tariffe Igiene Ambientale 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **quindici** del mese di **aprile** con inizio alle **19:35** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati in sessione **Straordinaria** ed **in** seduta **Pubblica** di prima convocazione i Consiglieri Comunali, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Fatto l'appello nominale risultano:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	SEDE
1. Maccario Carlo Felice	SINDACO	Si		
2. Gotta Franco Giovanni	CONSIGLIERE	Si		
3. Rosso Riccardo	CONSIGLIERE	Si		
4. Beccati Alice	CONSIGLIERE	Si		
5. De Gregorio Gianluca	PRESIDENTE	Si		
6. Branduardi Luca	CONSIGLIERE	Si		
7. GARELLO CHIARA PAOLA	CONSIGLIERE	Si		
8. GOTTA DOMENICO	CONSIGLIERE	Si		
9. Silvani Gian Paolo	CONSIGLIERE		Si	
10. Arditi Sergio	CONSIGLIERE	Si		
11. Gagino Renato	CONSIGLIERE	Si		
12. FESTUCO IVANO	CONSIGLIERE	Si		
13. Ardito Pietro	CONSIGLIERE		Si	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GIULIA VERDURA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig GIANLUCA DI GREGORIO nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aprerta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che dal 1° gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Cassine il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo – R.U.R – prodotto nel territorio comunale di Cassine;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet s.r.l, affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- che l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".
- che la deliberazione ARERA n. 363 del 3/8/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti.
- che il Decreto Legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che l'art.3 - bis, del decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali…cui gli enti partecipano obbligatoriamente;*
- che in coerenza con tale previsione normativa, la legge regionale del Piemonte n. 24/2002, agli articoli 9 e 11, aveva previsto:
a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
c) che la forma di esercizio di tali funzioni fosse quella dei consorzi obbligatori;
tali previsioni sono state successivamente confermate dalla Legge Regionale del Piemonte n. 1/2018;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cassine, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – con sede a Novi Ligure, secondo le disposizioni regionali vigenti sopra riportate;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con cui ARERA ha approvato il metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 27 aprile 2024 di presa d'atto dell'aggiornamento del PEF d'Ambito 2022 - 2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la propria deliberazione n. 3 del 29 aprile 2023 con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la disciplina della TARIFFA CORRISPETTIVA, in sostituzione del precedente approvato con deliberazione n. 14 del 30 Aprile 2022;

VISTA la relazione di Econet s.r.l. sulle Tariffe di Igiene Ambientale 2025 datata 31 marzo 2025 nella quale si precisa che:
- il PEF pluriennale 2022-2025 è quello già validato dal CSR in qualità di ETC trasmesso con protocollo n. 449/2024 del 9/4/2024, che il Comune di Cassine ha approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 27 Aprile 2024 a cui si rimanda;
- per l'anno 2025 il PEF validato riporta un importo complessivo di 13.320.272 in diminuzione rispetto a quello del 2024;
- gli importi del PEF assumono rilievo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai sensi del MTR, quindi massime, per l'Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo;
- il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile passa da euro 8.097.161 anno 2024 ad euro 7.773.162 nell'anno 2025, mentre il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso passa da euro 5.246.498 dell'anno 2024 ad euro 5.547.110 nell'anno 2025;
- ai fini del calcolo tariffario 2025, la Variabile Calcolata di Ambito viene determinata per una percentuale pari al 62% del totale costo variabile in simulazione, nel rispetto del tetto massimo del PEF validato e in ottemperanza del Regolamento Tariffario vigente;
- nelle tariffe 2025 sono stati mantenuti gli stessi coefficienti KA-KB (per le utenze domestiche parte fissa e variabile calcolata) e KC-KD (per le utenze non domestiche parte fissa e variabile calcolata) in continuità con l'annualità 2024;
- a livello di Ambito nel 2025 l'incidenza dei costi fissi tra UD e UND è la seguente: UD 74,08% e UND 25,92%;

DATO ATTO che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet s.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Cassine, in conformità a quanto disposto dall'art.1, comma 668, della legge n.147/2013;

VISTO:
- che ai sensi dell'art.1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147 "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (..)"*
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147, nel prevedere la facoltà di applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari, stabilisce che "*il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158"*;
- l'art.1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il DL 228/2021 del 30/12/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022 del 18 Febbraio 2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *che recita "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione." In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;*

CONSIDERATO che il Comune di Cassine ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con atto n. 38 del 12 dicembre 2024;

VISTO che la Società Econet s.r.l., con nota del 1 Aprile 2025, ha provveduto a trasmettere relativamente all'anno 2025:

- Tariffe Igiene Ambientale 2025;
- Addendum Tariffe Igiene Ambientale 2025;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria da parte del Responsabile del Servizio n. 2 e del Servizio finanziario;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI: 11
FAVOREVOLI: 11
CONTRARI: /
ASTENUTI: /

DELIBERA

DI APPROVARE le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Comune di Cassine – Anno 2025, corredate di Addendum Tariffe Igiene Ambientale 2025, quali indicate nei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO:
- che per la determinazione delle tariffe 2025 per le utenze non domestiche, i coefficienti di legge utilizzati, come indicati nel prospetto Tariffe, sono stati applicati in misura ponderata al fine di mantenere una situazione di equilibrio con gli anni precedenti;
- che per l'anno 2025 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo previsionale ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato, in misura pari a 0,158 Kg/lt, come indicato nel prospetto Tariffe allegato parte integrante della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE GIANLUCA DI GREGORIO *(firmato digitalmente)*	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GIULIA VERDURA *(firmato digitalmente)*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente Deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIULIA VERDURA

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del'ente ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

ADDENDUM - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2025

In riferimento al Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva **per l'anno 2025**, si approva quanto segue.

1) UTENZE COMUNALI

Per le utenze relative agli immobili comunali nella detenzione del Comune per **l'anno 2025** si prevede per la **PARTE FISSA** e **VARIABILE CALCOLATA** della tariffa un pagamento pari a euro 0,40 (quaranta centesimi) ad abitante residente oltre IVA e Addizionale di legge. Gli abitanti residenti sono da intendersi al 31 dicembre dell'anno precedente l'applicazione della tariffa.
Per la **PARTE VARIABILE MISURATA** della tariffa (da considerarsi nel Bilancio comunale nell'anno successivo) si applica:

- per il rifiuto secco indifferenziato residuo il corrispettivo **di euro 14,31** a svuotamento del contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese;
- per il rifiuto vegetale il corrispettivo di euro 2,00 a svuotamento per il contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese.

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via...)

2) RIFIUTO VEGETALE

Per l'anno 2025 si confermano le seguenti tariffe:
- euro 2,00 a svuotamento del contenitore da lt. 120 (euro 4,00 a svuotamento del contenitore da lt. 240), compresa IVA e Addizionale Provinciale di legge.

Oltre il primo contenitore del vegetale distribuito, è previsto un costo di noleggio pari a:
- Euro 10.80/anno a contenitore da lt. 120 IVA inclusa
- Euro 21.60/anno a contenitore da lt. 240 IVA inclusa

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via...)

3) UTENZE SOCIO SANITARIE

Per l'anno 2025 si conferma, in continuità con gli anni precedenti, una tariffa ad hoc che prevede:

- addebito della tariffa corrispettivo parte fissa e variabile calcolata come deliberata a livello comunale;
- addebito della tariffa variabile misurata così articolato:

    - addebito del costo di effettivo smaltimento in base alle tariffe applicate da SRT S.p.A.;
    - addebito di euro 5,00 (cinque/00) a svuotamento del cassonetto dell'indifferenziata, indipendentemente dalla volumetria dello stesso,

oltre a IVA e addizionale di legge e aggiornamento ISTAT rilevato a gennaio di ogni anno rispetto al mese di dicembre.

4) UTENZE NON DOMESTICHE – SVUOTAMENTI MINIMI

In continuità con gli anni precedenti, si considerano come svuotamenti minimi n° 02 svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato da litri 120.